

SOCIETA' & PROFESSIONISTI SRL

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

7 LUGLIO 2014

Circolare mensile per l'impresa n. 7/2014

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2014 AL 15 AGOSTO 2014

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 7 luglio 2014.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

**16
luglio**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Persone fisiche, non titolari di partita Iva, che non partecipano società interessate dagli studi

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef, addizionali, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, contributo di solidarietà, Ivie, Ivafe dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2013 a saldo ed in acconto, comprese le imposte sostitutive dovute da chi si avvale del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonome (c.d. forfettino) ovvero regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

16

luglio

Persone fisiche, titolari di partita Iva, per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef, addizionali, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, contributo di solidarietà, Ivie, Ivafe e Iva dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2013 a saldo ed in acconto, comprese le imposte sostitutive dovute da chi si avvale del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonome (c.d. forfettino) ovvero regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica soluzione ovvero della seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui non trovano applicazione gli studi di settore

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento con maggiorazione in unica soluzione ovvero della seconda rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale seconda rata, maggiorata di un ulteriore 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/14.

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare con maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

Cedolare secca

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2013 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento con maggiorazione del saldo dell'imposta dovuta per il 2013 e della prima rata d'acconto per il 2014.

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2014, con maggiorazione (codice tributo 3850).

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di giugno. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, comma 4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2013, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quinta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.

Persone fisiche titolari di partita Iva cui non si applicano gli studi che hanno versato la prima rata al 16/6/2014

Scade oggi il termine per il versamento della **seconda rata**, delle imposte, Irpef, addizionali, imposte sostitutive, contributo di solidarietà, Ivie, Ivafe, Irap, Iva, a saldo e acconto, derivanti dal modello Unico 2014 senza applicazione di maggiorazioni, comprese le imposte sostitutive dovute da chi si avvale del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonome (c.d. forfettino) ovvero regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità.

In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Persone fisiche titolari di partita Iva alle quali si applicano gli studi di settore che hanno versato la prima rata al 7/7/2014

Scade oggi il termine per il versamento della **seconda rata**, delle imposte, Irpef, addizionali, imposte sostitutive, contributo di solidarietà, Ivie, Ivafe, Irap, Iva, a saldo e acconto, derivanti dal modello Unico 2014 senza applicazione di maggiorazioni, comprese le imposte sostitutive dovute da chi si avvale del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonome (cd forfettino) ovvero regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità.

In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Società di persone che hanno versato la prima rata al 16/06/2014

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata, delle imposte Irap e Iva, saldo e acconto, derivanti dal modello Unico 2014 senza applicazione di maggiorazioni. In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni che hanno fatto il versamento della prima rata al 16/06/2014

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata, delle imposte Ires, Irap e Iva, saldo e acconto, derivanti dal modello Unico 2014 senza applicazione di maggiorazioni.

In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Società di persone alle quali si applicano gli studi di settore che hanno versato la prima rata al 07/07/2014

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata, delle imposte Irap e Iva, saldo e acconto, derivanti dal modello Unico 2014 senza applicazione di maggiorazioni. In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni cui trovano applicazione gli studi di settore e che hanno fatto il versamento della prima rata al 07/07/2014

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata, delle imposte Ires, Irap e Iva, saldo e acconto, derivanti dal modello Unico 2014 senza applicazione di maggiorazioni.

In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Società di persone versamento con maggiorazione

Scade oggi il termine per il versamento del saldo o prima rata, delle imposte Irap e Iva, saldo e acconto, derivanti dal modello Unico 2014 con applicazione di maggiorazioni. In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni – versamento con maggiorazione

Scade oggi il termine per il versamento del saldo o prima rata, delle imposte Ires, Irap e Iva, saldo e acconto, derivanti dal modello Unico 2014 senza applicazione di maggiorazioni.

In relazione al versamento dell'Iva si ricorda che il versamento andrà maggiorato dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3/2014 e 16/06/2014.

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare entro oggi l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Sempre oggi scade, con maggiorazione, il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

16 luglio	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.
20 luglio	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 luglio	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente o trimestre precedente.
31 luglio	Modello 770/2014 Scade oggi il termine per la presentazione del modello 770/2014 semplificato ed ordinario. Persone fisiche, non titolari di partita iva, che non partecipano società interessate dagli studi che hanno versato la prima rata al 16/06/2014 Entro oggi deve essere effettuato il versamento della terza rata delle imposte, Irpef, addizionali, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, contributo di solidarietà, IVIE, IVAFE dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2013 a saldo ed in acconto, comprese le imposte sostitutive dovute da chi si avvale del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonome (cd forfettino) ovvero regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche, non titolari di partita iva, che non partecipano società interessate dagli studi che hanno effettuato il primo versamento al 16/07/2014

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della seconda rata delle imposte, Irpef, addizionali, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, contributo di solidarietà, Ivie, Ivafe dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2013 a saldo ed in acconto, comprese le imposte sostitutive dovute da chi si avvale del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonome (c.d. forfettino) ovvero regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche, non titolari di partita Iva, che partecipano società interessate dagli studi e che hanno versato la prima rata il 7/7/2014

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Irpef, addizionali, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, contributo di solidarietà, Ivie, Ivafe dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2013 a saldo ed in acconto, comprese le imposte sostitutive dovute da chi si avvale del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonome (c.d. forfettino) ovvero regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Comunicazione *black list* – mensile e trimestrale

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile e trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese o trimestre precedente.

Rimborsi Iva

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2014 (Modello TR).

Comunicazioni di acquisto da San Marino

Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.

31

luglio

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2014.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

MORATORIA ABI

Prorogate le misure previste dall'Accordo per il credito del 1° luglio 2013

L'ABI ha comunicato che, considerato che le condizioni del nostro tessuto produttivo richiedono al settore bancario di continuare l'opera di supporto finanziario alle PMI, in accordo con le Associazioni d'impresa, il termine di operatività dei *Plafond* "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti P.A." sottoscritti il 22 maggio 2012 e dell' "Accordo per il Credito 2013" sottoscritto il 1° luglio 2013 viene prorogato fino al 31 dicembre 2014. In particolare:

- il *plafond* "Progetti Investimenti Italia" finanzia le imprese che hanno continuato a realizzare investimenti in beni strumentali;
- il *plafond* "Crediti P.A." consente lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione mediante operazioni di anticipo o sconto a condizioni economiche parametricate al costo della provvista BCE;
- l' "Accordo per il Credito 2013" consente principalmente l'allungamento della durata dei mutui ipotecari o chirografari ovvero la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o di *leasing* immobiliare (ovvero di 6 mesi per i *leasing* mobiliari). Tale ultima misura è condizionata al fatto che i mutui e i *leasing* siano già in ammortamento alla data del 1° luglio 2013.

(Associazione bancaria italiana, Comunicato stampa, 30/06/2014)

SABATINI-BIS

In corso le delibere dei finanziamenti richiesti in aprile e maggio

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione ulteriori 27 milioni di euro di contributi statali per abbattere il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Si osserva che nel mese di giugno le richieste delle imprese sono cresciute dal punto di vista numerico e hanno fatto registrare un incremento dell'importo dei finanziamenti richiesti di oltre il 20% rispetto al mese precedente. Le domande di agevolazione vengono presentate dalle imprese alle banche/società di *leasing*, le quali, con cadenza mensile (in una finestra temporale che va dall'1 al 6 di ciascun mese) presentano le richieste di disponibilità *plafond* alla Cassa Depositi e Prestiti. Gli istituti finanziatori stanno procedendo alla valutazione del merito di credito e ad adottare le delibere di finanziamento relative alle domande comprese nelle prenotazioni di aprile e di maggio. La procedura per la presentazione delle domande è stata commentata nella Circolare n.4/2014.

(Ministero dello Sviluppo economico, Comunicato stampa, 16/06/2014)

SISMA 2012

Moratoria di 12 mesi sul piano di rientro del finanziamento per imposte e contributi

Ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo di 12 mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. Se la moratoria decorre dalla rata in scadenza al 30 giugno 2014, il debito potrà essere rimborsato a decorrere dal 30 giugno 2015. È opportuno, per le imprese interessate, contattare gli istituti coi quali si è contrattualizzato il finanziamento per il pagamento dei tributi e contributi dovuti ai sensi del D.L. n.174/2012 per verificare le modalità di funzionamento della suddetta moratoria.

(Legge n.93 del 26/06/2014 di conversione del D.L. n.74 del 12/05/2014, G.U. n.148 del 28/06/2014)

CREDITI VERSO LA P.A.

Chiarimenti sulle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti

A decorrere dal 1° luglio 2014 la piattaforma per i crediti verso la P.A. rende trasparente l'intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito in quali fasi della procedura può intervenire il creditore (impresa o lavoratore autonomo): i fornitori possono immettere sul sistema PCC i dati relativi alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° luglio 2014. Sebbene l'immissione dei predetti dati non costituisca un obbligo per i creditori ed abbia natura temporanea in funzione dell'utilizzo generalizzato della fattura elettronica, i creditori che avranno comunicato per mezzo del sistema PCC i riferimenti delle fatture emesse ed inviate, potranno verificare il puntuale adempimento delle successive fasi del processo da parte delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie, fino al pagamento dei crediti.

(Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n.21, 25/06/2014)

CONTROLLO FORMALE UNICO 2012

Errori nelle lettere inviate nel mese di giugno ai contribuenti

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, nell'ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, la richiesta dei documenti giustificativi deve essere ottemperata nel termine di 30 giorni dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione. A tal fine, viene precisato che, per un errore materiale, alcune comunicazioni relative al modello Unico 2012 Persone Fisiche, riportano la data del 29 aprile 2013 di cui non si deve avere riguardo. In altri termini, il contribuente deve ottemperare nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 13/06/2014)

STUDI SETTORE

Aumentano le attività per le quali è previsto il regime premiale

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto gli studi di settore che potenzialmente consentono l'accesso al regime premiale di cui all'art.10, co. da 9 a 13 D.L. n.201/2011 e consistente nella preclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici, nella riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva e, infine, nella limitazione all'utilizzo della determinazione sintetica del reddito complessivo ai soli casi in cui il reddito complessivo accertabile sia di oltre 1/3 superiore a quello dichiarato. Si segnala come gli studi di settore oggetto del regime premiale per il periodo di imposta 2013 siano 116; tuttavia, non vi rientrano ancora quelli collegati ai professionisti.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 25/06/2014)

Oggetto: DAL 25 GIUGNO 2014 IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DEL “DECRETO CRESCITA”

È stato pubblicato nella G.U. n.144 del 24.6.2014 il Decreto Legge n.91 del 24 giugno 2014 (noto come “Decreto Crescita”). Si ricorda che le previsioni del decreto legge esplicano efficacia a partire dal 25 giugno e che nella successiva fase di conversione in legge le stesse potranno subire modifiche, delle quali vi daremo opportunamente conto.

Di seguito si riportano i principali contenuti del provvedimento (strutturato in 35 articoli) che si ritengono di maggior interesse per la generalità della clientela.

disposizione	contenuto
Crediti di imposta per il comparto agricolo (articolo 3)	Vengono introdotti, al fine di sostenere il “<i>Made in Italy</i>”, due crediti di imposta per tutte le imprese che producono determinati prodotti agricoli ed per tutte le PMI nel caso di produzione di prodotti diversi dai precedenti, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio. In particolare: • è concesso un credito d’imposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e i due successivi che spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito incontra il tetto massimo di € 50.000; • viene concesso un ulteriore credito di imposta con l’obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo o di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti. Tale credito è anch’esso nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a € 400.000. Anche in questo caso la concessione dell’agevolazione è prevista per il periodo in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi. Entrambi i crediti vanno indicati in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono concessi e possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24. I crediti non concorrono alla formazione dei redditi, della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5 Tuir. Entrambi i decreti devono ottenere l’autorizzazione comunitaria e sono attesi decreti ministeriali da emanarsi nel termine di 60 gg. a decorrere dal 24 giugno 2014 per disciplinare condizioni, termini e modalità di fruizione dei due crediti di imposta.
Assunzioni nel comparto agricolo (articolo 5)	È previsto un incentivo per le assunzioni (anche a tempo parziale) effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 che comportano un incremento occupazionale (da calcolarsi al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e collegate o facenti capo allo stesso soggetto.)
Assunzioni nel comparto agricolo (articolo 5)	L’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi ed è riconosciuto mediante compensazione dei contributi dovuti con diverse modalità. L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Sgravio Irap in agricoltura (articolo 5)	Si prevede che le deduzioni di cui al co.1, lett.a), numeri 2), 3) e 4) dell’art.11 D.Lgs. n.446/97, per i produttori agricoli di cui all’art.3, co.1, lett.d), si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale

Detrazione Irpef per giovani agricoltori (articolo 7)	Si introduce all'art.6 del Tuir un nuovo comma 1-<i>quinquies</i> al fine di prevedere una detrazione Irpef in favore dei coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di € 1.200 annui. La detrazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014 nel rispetto della regola <i>de minimis</i> e per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto della detrazione introdotta.
Modifiche a reddito dominicale e agrario nel Tuir (articolo 7)	Viene abrogato il co.1 dell'art.31 Tuir, con la conseguenza che non si rende più applicabile la riduzione del 70% del reddito agrario per i fondi rustici, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non coltivati, neppure in parte, per un'intera annata. Vengono inoltre rideterminati i redditi dominicali e agrari nelle seguenti misure • 15% per il 2013 e 2014 • 30% per il 2015 • 7% a decorrere dal 2016. Limitatamente ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari a: • 5% per il 2013 e 2014 • 10% per il 2015. Gli incrementi individuati si applicano sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art.3, co.50 L. n.662/96. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2014, 2015 e 2016, si tiene conto delle modifiche di cui sopra.
Agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 18)	Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015. Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Sono ammesse all'agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore al 25 giugno o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 18)	Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d'imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. È previsto un limite minimo di investimento, pari all'importo unitario di € 10.000. Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co.5 Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al co.53 dell'art.1 L. n.244/07. Ai fini dell'utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. L'impresa decade dall'agevolazione quando: • l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; • i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art.43, co.1 d.P.R. n.600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
Potenziamento agevolazione aiuto alla crescita economica (articolo 19)	Il Legislatore interviene nuovamente in tema di agevolazione ACE prevedendo che: • per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40%. Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. La disposizione si rende applicabile alle società la cui ammissione alla quotazione avviene a decorrere dal 25 giugno 2014 e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea; • per tutte le società è possibile fruire, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d'imposta applicando all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza, le aliquote di cui agli articoli 11 (Irpéf a scaglioni) e 77 (Ires proporzionale) del Tuir. Il credito d'imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell'Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
Modifiche al diritto societario (articoli 20-21)	Il decreto prevede un'ampia serie di modifiche alle disposizioni codicistiche che regolano il diritto societario. In particolare: • viene modificato l'art.2437-ter, co.3 in tema di recesso nelle società quotate; • viene modificato l'art.2343-bis co.2 riguardante l'ipotesi di acquisizione di quote della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori; • viene sostituito il co.2 dell'art.2500-ter in tema di trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali; • viene modificato l'art.2441 co.2 in tema di diritto di opzione per le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni; • viene modificato l'art.2327 che dispone in tema di ammontare minimo del capitale nelle società per azioni; la nuova previsione riduce il Capitale sociale minimo da € 120.000 a € 50.000.

Modifiche al diritto societario (articoli 20-21)	Con fine di incentivare l'approvvigionamento di risorse da parte delle imprese, vengono introdotte facilitazioni relativamente all'emissione di prestiti obbligazionari. Per quanto riguarda le Spa viene introdotta la facoltà di procedere all'emissione di azioni aventi voto plurimo, nonché con voto limitato.
Incremento ai diritti camerali per deposito bilanci (articolo 20)	La norma prevede che al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) verrà emanato uno specifico decreto che stabilirà maggiorazioni nei dei diritti di segreteria dovuti dalle imprese alle Cciaa in occasione del deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese. Va evidenziato, tuttavia, come, in controtendenza con questa previsione, sempre il Governo, con l'art.28 del D.L. n.90/14, (il c.d. "<i>Decreto P.A.</i>"), pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, abbia previsto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, l'importo del diritto annuale dovuto alle Cciaa ai sensi dell'art.18 L. n.580/93 è ridotto in misura pari al 50%.

Oggetto: VERSAMENTI TARDIVI TASI E IMU SENZA SANZIONI - DECIDE IL COMUNE

L'introduzione della Tasi, a partire dal 2014, ha creato notevoli problemi organizzativi, sia per il reperimento delle informazioni necessarie al calcolo del tributo, ma soprattutto per il ritardo con il quale sono state fornite le indicazioni (ancora informali) da parte del Ministero e la complessità cervellotica che molti Comuni hanno scelto di utilizzare nello scrivere le delibere con le quali sono state fissate aliquote e detrazioni applicabili.

Senza dimenticare che gli ultimi interventi normativi riguardanti il versamento sono addirittura datati 9 giugno 2014, solo una settimana prima la scadenza fissata per il versamento dell'acconto (16 giugno 2014). Peraltro, i problemi riguardanti la Tasi hanno finito per produrre i propri effetti anche sull'Imu, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l'identità di base imponibile.

Per tale motivo il Ministero, con la Risoluzione n.1/DF del 23 giugno 2014, ha ritenuto che sussistano le condizioni per cui i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art.10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.

Da notare quindi che non si tratta di una moratoria generalizzata: si deve infatti verificare se il Comune specifico abbia stabilito alcunché al riguardo (va detto che sono molti i Comuni che lo hanno fatto).

Al contrario, se il Comune nulla ha previsto, la regolarizzazione è comunque possibile, ma occorrerà utilizzare la via ordinaria del ravvedimento operoso, definendo il ritardato o omesso versamento dell'acconto tramite una sanzione ridotta. A tal fine si invita la clientela a contattare lo Studio per verificare gli importi esatti da versare.

Oggetto: LA CORRETTA QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Con la Circolare n.36/E del 19 giugno 2013 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire le proprie interpretazioni relativamente alla corretta qualificazione, quali beni mobili o immobili, degli impianti fotovoltaici.

L'Agenzia, sostanzialmente, è ritornata sui propri passi, modificando le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi - Circolari n.46/E/2007, n.38/E/2008 e n.38/E/2010 – in cui classificava gli impianti fotovoltaici quali beni mobili. Il cambio di indirizzo deriva dalla necessità di uniformare i comportamenti degli uffici e degli operatori.

L'Agenzia, nell'intento di perseguire tale obiettivo di uniformità, ha ripreso i concetti già espressi *dall'ex* Agenzia del Territorio con la Risoluzione n.3/T/2008 e la nota n.31892/2012 stabilendo che:

- gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria "D/1 – opifici" e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici;
- le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Sussiste, comunque la necessità di procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare nella misura del 15% o superiore, in base alle disposizioni catastali dell'amministrazione competente;
- gli impianti di modesta entità (ad esempio quelli domestici), invece, non devono essere accatastati e non comportano l'insorgenza di alcun obbligo in capo al soggetto interessato.

L'Agenzia delle Entrate definisce quali impianti di modesta entità quelli che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m.

La qualifica di un impianto fotovoltaico nella categoria degli immobili esplica i suoi effetti anche ai fini del relativo corretto trattamento fiscale degli impianti stessi.

In particolare, ai fini delle imposte dirette, confermando le precedenti indicazioni fornite, l'Agenzia afferma come la corretta aliquota di ammortamento da applicare è pari a

- 9% se bene mobile;
- 4% se bene immobile.

In ragione del cambio di indirizzo, in applicazione dell'articolo 10 dello Stato del Contribuente, sono fatti salvi i comportamenti precedenti e gli eventuali maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d'imposta precedenti non devono essere rettificati.

Nel caso in cui, invece, l'impianto non debba essere accatastato autonomamente, in quanto totalmente o parzialmente integrato all'unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, devono essere ammortizzati ai fini delle imposte dirette applicando l'aliquota di ammortamento dell'immobile cui l'impianto risulta integrato.

Oggetto: CAMBIA LA TASSAZIONE DELLE AGROENERGIE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Il Legislatore, con l'articolo 22, comma 1 del D.L. n.66/14 (c.d. Decreto Renzi), convertito dalla Legge n.89/2014, ha apportato importanti novità per quanto attiene il trattamento fiscale relativo alla cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche da parte degli imprenditori agricoli.

In particolare, con l'articolo 22, co.1 viene modificato l'articolo 1, comma 423 della Legge n.266/2005 con cui venivano classificate quali attività agricole connesse, e quindi produttive di reddito agrario, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli.

È previsto che tali attività, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non saranno più produttive di reddito agrario e il relativo reddito sarà determinato in modo forfetario, applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA e ferma restando la possibilità di determinare lo stesso in maniera ordinaria.

Limitatamente all'anno 2014, il successivo comma 1-*bis* dell'articolo 22 D.L. n.66/14, stabilisce che si considerano attività agricole connesse produttive di reddito agrario, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:

- per i primi 2.400.000 kWh annui, se l'energia è da fonte agroforestale;
- per i primi 260.000 kWh annui, se l'energia è da fonte fotovoltaica.

L'eventuale energia elettrica eccedente i predetti limiti concorre, invece, alla determinazione del reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri operatori economici secondo la nuova modalità introdotta dal comma 1 del già citato articolo 22 D.L. n.66/14.

Come ormai di frequente accade, il Legislatore, sempre con il comma 1-*bis*, prevede che tali principi devono essere presi a riferimento in sede di determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuti per l'anno 2014.

Oggetto: AGEVOLAZIONI PER CONFERIMENTI IN DENARO A IMPRESE “START UP INNOVATIVE”

La “start up innovativa” è una società di capitali che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del Capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. In più, perché la *start up* venga qualificata come innovativa è necessario che possieda almeno uno dei seguenti requisiti “alternativi”:

- almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione sia destinato a spese di ricerca e sviluppo;
- vengano impiegati come dipendenti o collaboratori di almeno un terzo rispetto al totale della forza lavoro complessiva di dottorati o dottori di ricerca e di almeno due terzi rispetto al totale della forza lavoro complessiva di persone in possesso di laurea magistrale;
- la *start up* sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

La recente Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha commentato le modalità di fruizione della detrazione o della deduzione di imposta per soggetti passivi Irpef ed Ires che effettuano conferimenti in denaro in una “start up innovativa” e le agevolazioni previste per le imprese aventi i requisiti per essere “start up innovative”. Nella tabella seguente si riepilogano i principali chiarimenti.

Costituzione start up innovativa	La <i>start up</i> innovativa ha l’obbligo di iscrizione presso la sezione Speciale del Registro delle Imprese. La costituzione della <i>start up</i> non deve avvenire per effetto di un’operazione di fusione o scissione, né a seguito di una cessione di azienda o di ramo di azienda (la trasformazione in società di capitali di una impresa già esistente non ostacola l’accesso al regime).
Società già costituite al 20 ottobre 2012	Le società già costituite alla data del 20 ottobre 2012 in possesso dei requisiti per essere considerate “start up innovative” devono presentare presso l’Ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti per accedere al regime speciale.
Modalità di effettuazione del conferimento in denaro	L’agevolazione è concessa per i conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale in presenza di <i>start up</i> già costituite. L’investimento può essere fatto direttamente dall’investitore o indirettamente mediante intermediari qualificati quali organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative.
Conferimenti in denaro agevolabili	Destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali che investono nel capitale delle <i>start up</i> innovative. I conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in voci del patrimonio netto diverse dalla riserva sovrapprezzo azioni o dal capitale sociale non possono essere agevolati. Rientrano tra i conferimenti agevolabili anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della <i>start up</i> innovativa.

Meccanismo della detrazione/deduzione di imposta	I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% del conferimento in denaro effettuato fino alla soglia massima di € 500.000. Nel caso di incapienza dell'ammontare complessivo della detrazione dall'imposta lorda del singolo periodo di imposta del contribuente, l'eccedenza potrà essere riportata in avanti fino al terzo periodo di imposta successivo. I soggetti passivi Ires possono dedurre dal reddito di impresa un importo pari al 20% del conferimento in denaro effettuato fino alla soglia massima di € 1.800.000. La deduzione in commento può determinare al più l'azzeramento del reddito imponibile ma non può mai generare una perdita fiscale riportabile nei periodi di imposta successivi (nel caso in cui la deduzione spettante superi il reddito di impresa). L'eccedenza della deduzione non fruita potrà essere riportata nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo.
Investimenti in <i>start up</i> operanti in ambito sociale o energetico	Nel caso in cui gli investimenti siano effettuati in <i>start up</i> innovative operanti in ambito sociale o in <i>start up</i> innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i codici ATECO interessati sono il 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1) l'agevolazione fiscale prevede delle aliquote incrementate: • detrazione Irpef del 25% anziché del 19%; • deduzione Ires del 27% anziché del 20%.
Documentazione da conservare per fruire dell'agevolazione	La documentazione rilevante al fine di portare in deduzione/detrazione i conferimenti in denaro effettuati nella <i>start up</i> è costituita da una certificazione della <i>start up</i> innovativa che attesti il rispetto del limite di € 2.500.000 di conferimenti agevolati incassati nel singolo periodo di imposta. La <i>start up</i> dovrà, inoltre, certificare l'entità dell'investimento agevolabile effettuato dal soggetto Irpef o Ires, a cui è correlata la detrazione o la deduzione di imposta da inserire nella dichiarazione dei redditi.
Agevolazioni per la <i>start up</i> innovativa	Con l'obiettivo di favorire la nascita di <i>start up</i> innovative è prevista per le stesse la non applicazione della disciplina delle società non operative e della disciplina delle società in perdita sistematica. È concesso un credito di imposta in favore delle <i>start up</i> che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. La misura del credito di imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione del suddetto personale. Sono state, inoltre, previste agevolazioni di carattere fiscale e contributivo all'assegnazione di strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate.

**Oggetto: NESSUNA SANZIONE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ADOZIONE DEL POS
SCATTATO IL 30 GIUGNO**

Il Governo ha confermato che l'obbligo di dotarsi del Pos e accettare pagamenti bancomat sopra i 30 euro – entrato in vigore il 30 giugno scorso - non comporterà l'applicazione di sanzioni.

A pochi giorni dalla data in cui è scattato l'obbligo per negozi e professionisti di dotarsi di Pos, sono arrivate le precisazioni del Governo sulla non applicazione di sanzioni per inadempienza alla norma: lo ha dichiarato il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, in Commissione Finanze alla Camera.

Risolto il nodo sanzioni, tuttavia, restano i contenuti dell'obbligo : l'articolo 15, commi 4 e 5, del D.L. n.179/2012 – poi modificato dal decreto mille proroghe 2013 (che ha spostato la scadenza al 30 giugno) - prevede che commercianti e professionisti siano *“tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”*.

Su questo tema è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense per precisare che se davanti alla richiesta del cliente il professionista non acconsente al pagamento elettronico perché sprovvisto di Pos non rischia nessuna sanzione. Ritengono infatti gli avvocati che si tratti di *“un onere piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere”* di pagare con il *bancomat*.

Analoga interpretazione proviene dagli Ingegneri: il professionista dovrà porsi il problema solo nel momento in cui il cliente manifesti l'intenzione di ricorrere a questa forma di pagamento. Viene suggerita anche una soluzione: *“professionista e cliente concordino preventivamente e per iscritto, al momento dell'incarico, la modalità con la quale il pagamento sarà effettuato”*.

Appare comunque chiaro che tale obbligo nasce all'insegna della confusione ed è pertanto opportuna - oltre ad una norma che azzeri i costi di installazione e gestione dei Pos visto che trattasi di un obbligo imposto dalla legge – l'emanazione di un documento interpretativo ufficiale che descriva in modo chiaro e puntuale il predetto obbligo.

Oggetto: RIMEDIO PER LE RATEAZIONI DECADUTE CON EQUITALIA

L'articolo 11-*bis* del D.L. n.66/14 consente, ai contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali con Equitalia non oltre il 22 giugno 2013, di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione.

Si prevede, pertanto, una sorta di riviviscenza della *"rateazione perduta"*, con l'effetto che, ove si realizzi tale circostanza, il contribuente potrà tornare ad essere considerato in posizione regolare, ad ogni fine per cui rileva tale situazione.

La rateazione con Equitalia

Stante la diffusa situazione di crisi finanziaria degli ultimi anni, il Legislatore ha riscontrato che i debitori sono maggiormente incentivati a pagare laddove sia consentito una ripartizione del debito su un ampio periodo temporale.

A tale riguardo, a decorrere dal 2013, è possibile estendere i piani di rateazione fino a dieci anni (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo di tempo.

A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni: l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

Tale fattispecie si aggiunge all'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per la quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, con possibilità di estendere sino ad ulteriori 72 rate mensili, nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà.

Secondo il decreto del MEF 6 novembre 2013, pertanto, esistono oggi quattro tipi di piani di rateizzazione:

- 1) piano ordinario (fino a 72 rate);
- 2) piano ordinario in proroga (ulteriori 72 rate);
- 3) piano straordinario (fino a 120 rate);
- 4) piano straordinario in proroga (ulteriori 120 rate).

La decadenza da rateazione

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, in luogo delle previste due rate consecutive.

Quando il contribuente decade, Equitalia può riattivare tutte le azioni esecutive che sono rimaste bloccate durante il piano di rateazione ed il contribuente torna ad assumere la qualifica di soggetto moroso, ad ogni fine.

Il beneficio del *"ripescaggio"*

Sono interessati alla norma di favore i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione; quindi, sembrerebbe rientrarvi tutti coloro che sono decaduti da uno qualsiasi dei quattro tipi di frazionamento sopra visti.

Il beneficio consiste nella richiesta di concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, subordinato però a due condizioni:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il nuovo piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Per beneficiare delle nuove disposizioni, Equitalia ha approvato uno specifico modello (riportato a seguire) che sembra confermare la circostanza per cui non siano richieste giustificazioni particolari per ottenere la riapertura della rateazione.

Ad Equitalia

Sportello di

**ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11-bis DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 89/2014**

(PIANO DI RATEAZIONE IN CASO DI DECADENZA INTERVENUTA ENTRO IL 22 GIUGNO 2013)

Il/La sottoscritto/a nato/a

(Prov.....) il codice fiscale

residente in (Prov.....)

indirizzo C.A.P.

telefono fax e-mail/PEC

☐ in proprio

☐ in qualità di rappresentante legale della/o

☐ in qualità di titolare della ditta individuale

..... codice fiscale/p.iva

con sede legale in (Prov.....)

indirizzo C.A.P.

telefono fax email

visto l'articolo 11-bis del D.L. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, secondo il quale: "1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

3. (omissis)"

DICHIARA

di essere decaduto dal beneficio della rateazione, entro la data del 22 giugno 2013, con riferimento alla/e seguente/i/ cartella/e di pagamento, avviso/i di accertamento esecutivo/i emesso/i dall'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, ovvero avviso/i di addebito emesso/i dall'INPS:

n. n. n.
n. n. n.
n. n. n.
n. n. n.
n. n. n.

e CHIEDE

la concessione di un nuovo piano di rateazione, in n. rate mensili.

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso

.....
indirizzo Città.....
(Prov.....) C.A.P. telefono fax
e-mail

☐ Chiede che ogni comunicazione venga effettuata preferibilmente presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali variazioni successive⁽¹⁾ e riconosce che Equitalia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario presso il domicilio eletto.

(1) Attenzione: eventuali comunicazioni al riguardo dovranno contenere espresso richiamo al numero di protocollo assegnato alla presente istanza.

Il/la sottoscritto/a autorizza Equitalia al trattamento dei propri dati contenuti nell'istanza e nei relativi allegati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione.

Luogo e data Firma

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI RILASCIO DEL DURC E DEL “DURC INTERNO”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.34/14, così come convertito dalla Legge n.78/14, le imprese interessate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva potranno verificare con modalità telematiche ed in tempo reale la regolarità nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, la regolarità nei confronti delle Casse Edili.

Un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 19 luglio 2014 definirà le modalità di funzionamento del Durc telematico, che sostituirà quello richiesto fino ad oggi e avrà validità di 120 giorni.

Il Durc viene richiesto dalle imprese e dai lavoratori autonomi nei seguenti casi:

- appalti pubblici di opere, servizi o forniture;
- lavori privati in edilizia con obbligo di denuncia di inizio attività, di permesso a costruire ovvero soggetti a rilascio di concessione;
- rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA);
- accesso ad agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi a livello comunitario, statale o regionale.

La distinzione tra il Durc e il “Durc interno”

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà oggetto a breve di dematerializzazione in quanto non verrà rilasciato più in modalità cartacea ma esclusivamente telematica non va confuso con il cosiddetto “Durc interno”.

- Il Durc ad oggi viene emesso e recapitato, tramite Pec, dagli istituti preposti (Inps, Inail, Casse Edili), previo accertamento dell’assenza di inadempienze di carattere contributivo o dell’avvenuta regolarizzazione di quelle rilevate;
- Il “Durc interno” è necessario ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale: è prevista una procedura virtuale (per l’appunto “interna”) che non porta alla materiale emissione di un documento formale ma consente una azione di monitoraggio della regolarità dei comportamenti aziendali.

Con il messaggio n.5192 del 6 giugno 2014 l’Inps precisa che il preavviso di “Durc interno” negativo viene inviato alla PEC dell’intermediario, ovvero direttamente all’azienda via PEC o raccomandata. In presenza di irregolarità l’interessato può regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. La presentazione della domanda di rateazione consente di sospendere l’elaborazione del Durc interno fino al termine di definizione della domanda.

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la Circolare n.18/E del 24 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di utilizzo della fattura elettronica, spiegando anche alcuni aspetti relativi all'obbligo di fatturazione.



L'Agenzia chiarisce che il discrimine tra la fattura cartacea e quella elettronica è il formato di emissione del documento ovvero, la fattura elettronica, deve essere in formato elettronico quando viene trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario.

In particolare è specificato che, in mancanza di accettazione da parte del destinatario, la fattura elettronica sarà tale soltanto in capo all'emittente che dovrà quindi conservarla come tale, mentre il ricevente potrà trattarla "normalmente", ovvero come fattura cartacea.

La Circolare citata risponde poi a specifici quesiti chiarendo che:

in merito alla possibilità di emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi	la prova documentale può essere rappresentata da qualsiasi documento in grado di dimostrare l'effettuazione del servizio, la data e l'identità delle parti contraenti, quali, ad esempio, l'attestazione dell'incasso, la nota di consegna lavori, la lettera d'incarico.
Viene precisato inoltre come la fattura differita possa essere utilizzata anche laddove nel mese sia stata realizzata una sola operazione con lo stesso cliente ovvero debbano essere "riepilogate" sia prestazioni di servizi che cessioni di beni.	
in merito alla fattura semplificata, che prevede la possibilità di inserire minori dati nel documento qualora l'importo complessivo dello stesso non superi i cento euro	viene confermata la possibilità di individuare la controparte unicamente con il numero di partita Iva o il codice fiscale, e conseguentemente questo sarà l'unico dato indicato anche in sede di registrazione della fattura (senza quindi la ditta, denominazione o ragione sociale richiesti dall'art.23 d.P.R n.633/72)
Viene poi precisato come l'eventuale fattura rettificativa possa essere emessa in forma semplificata senza limiti d'importo, dunque anche superando la soglia dei cento euro, ed infine come la fattura semplificata possa essere emessa anche in sostituzione della fattura-ricevuta fiscale.	

Inoltre con la pubblicazione in GU n.146 del 26 giugno 2014 del D.M. 17 giugno 2014, sono state ridefinite le regole relative alle modalità di conservazione dei documenti fiscali a mezzo di conservazione elettronica.

In particolare:

- si elimina l'obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri.

Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dall'art.7, comma 4-ter D.L. n.357/94, convertito con modificazioni dalla L. n.489/94, quindi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

- l'adempimento della comunicazione dell'impronta dell'archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all'Agenzia delle Entrate è eliminato.

Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Oggetto: IL CANONE SPECIALE RAI

I contribuenti sono stati raggiunti, nelle scorse settimane, da lettere con le quali la RAI propone una sorta di sollecito per il pagamento del c.d. Canone RAI speciale.

Secondo le indicazioni della normativa vigente, risalente agli anni 1938 e 1944, devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.

Pertanto, un normale *computer*, nonostante consenta l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via *Internet*, non è soggetto al canone, mentre lo diviene ove sia originariamente munito di sintonizzatore (ad esempio, un TV utilizzato come schermo).

Nella tabella che segue si riepilogano le casistiche principali:

Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della Radiodiffusione SOGGETTE CANONE	Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione SOGGETTE CANONE	Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione NON SOGGETTE CANONE
- Ricevitori TV fissi; - Ricevitori TV portatili; - Ricevitori TV per mezzi mobili; - Ricevitori radio fissi; - Ricevitori radio portatili; - Ricevitori radio per mezzi mobili; - Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H); - Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);	- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; - Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV; - Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV; - Decoder per la TV digitale terrestre; - Ricevitore radio/TV satellitare; - Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).	- PC senza sintonizzatore TV; - Monitor per computer; - Casse acustiche; - Videocitofoni.

Gli importi del canone speciale, ove dovuto, sono differenziati come segue:

Importi canonici speciali TV anno 2014			
A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 6.789,40	Euro 3.463,98	Euro 1.801,28
di cui IVA:	Euro 261,13	Euro 133,23	Euro 69,28
B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 2.036,83	Euro 1.039,20	Euro 540,38
di cui IVA:	Euro 78,34	Euro 39,97	Euro 20,78

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:

	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 1.018,40	Euro 519,58	Euro 270,18
di cui IVA:	Euro 39,17	Euro 19,98	Euro 10,39

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 407,35	Euro 207,82	Euro 108,07
di cui IVA:	Euro 15,67	Euro 7,99	Euro 4,16

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 203,70	Euro 103,93	Euro 54,03
di cui IVA:	Euro 7,83	Euro 4,00	Euro 2,08

(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (D.P.C.M. 13/09/02)

Importi canoni speciali radio anno 2014

Il canone è stato unificato per tutte le tipologie e categorie.

	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 29,94	Euro 15,28	Euro 7,95
di cui IVA:	Euro 1,15	Euro 0,59	Euro 0,31

Il Canone speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, quindi va pagato per ogni sede del contribuente nella quale vi siano uno o più apparecchi di cui sopra.

Oggetto: OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE I FONDI AZIENDALI

Spesso viene giustamente lamentata dalle aziende una continua proliferazione di Fondi che determinano un aggravio indiretto del costo del lavoro. A fronte di questa verità, va anche detto che altrettanto frequentemente le aziende non sfruttano le possibilità che tali fondi concedono.

Una particolarità abbastanza diffusa è quella che consente la creazione di una sorta di cassetto formazione, in funzione del quale è possibile ricevere delle sovvenzioni a fronte del sostenimento di spese per la formazione dei propri dipendenti.

Il ragionamento allora è semplice: l'azienda che riconoscesse delle potenzialità nei propri collaboratori, avrebbe tutto l'interesse ad investire una certa somma per la loro crescita professionale, sostenendo solo in parte tale onere, poiché una quota parte viene appunto finanziata dai fondi della categoria di appartenenza.

Senza pretesa di esaustività, è possibile citare le seguenti opportunità dei Fondi interprofessionali:

- Fon.AR.Com: fondo per la formazione continua nei comparti del terziario, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese;
- Fon.Coop: fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative;
- Fondazienda: fondo per la formazione continua dei quadri e dipendenti dei comparti commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa;
- Fond.E.R.: fondo per la formazione continua degli Enti Religiosi;
- Fondimpresa: fondo per la formazione continua;
- FonDir: fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario;
- Fondirigenti Giuseppe Taliercio (Fondazione per la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali);
- FondItalia: fondo Formazione Italia;
- Fondartigianato: fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane;
- FBA: fondo Banche Assicurazioni;
- Fondo Dirigenti PMI: fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali;
- FAPI fondo Formazione PMI, Fondo per la formazione continua per le piccole e medie imprese;
- Fondo formazione Servizi Pubblici;
- Fondoprofessioni: fondo per la formazione continua negli Studi Professionali;
- Fon.Ter: fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi;
- For.Agri: fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura;
- FormaAzienda: fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI;
- For.Te: fondo per la formazione continua del terziario.

Maggiori informazioni potranno essere acquisite direttamente dal sito del fondo di appartenenza (segnalato dal consulente del lavoro o dall'ufficio paghe), essendo variegata la modalità di erogazione dei *bonus*, anche in relazione al periodo temporale di fruizione.

Consigliamo anche di richiedere agli Enti formatori l'esistenza di eventuali convenzioni con le suddette iniziative, al fine di massimizzare il risultato in termini economici.

Oggetto: LA GESTIONE DELLE PERDITE SU CREDITI E DELLE SVALUTAZIONI

Le recenti modifiche normative alle regole fiscali per la gestione delle perdite su crediti, unitamente alla recente approvazione della versione revisionata del documento Oic 15 (principio contabile che regola la gestione dei crediti nel bilancio), ci fornisce l'occasione per proporre una procedura contabile di riepilogo per la corretta gestione di operazioni che, purtroppo, risultano sempre più frequenti nelle aziende.

La differenza fondamentale tra perdita e svalutazione

Il concetto basilare che bisogna tenere presente per una corretta imputazione degli accadimenti è rappresentato dal fatto che la prassi contabile non consente la rimozione del credito dall'attivo di bilancio se non al ricorrere di particolari accadimenti che, l'Oic 15, oggi fa coincidere con quelli di seguito elencati:

- 1) accertamento giudiziale del minor credito;
- 2) transazione con il debitore;
- 3) prescrizione civilistica del credito;
- 4) cessione del credito a terzi, con trasferimento a questi di ogni rischio e beneficio (tipicamente la c.d. cessione pro soluto).

Solo in queste ipotesi, nelle quali si genera una vera e propria rimozione del titolo giuridico ad incassare il credito, appare possibile effettuare la scrittura contabile:

Perdite su crediti	a	Cliente XY		
--------------------	---	------------	--	--

Ovviamente, se nelle annualità pregresse si fosse alimentato un Fondo svalutazione, sarebbe prioritariamente necessario decrementare il Fondo stesso, prima di transitare a conto economico con la perdita. Sulla gestione del fondo in modo specifico o per masse si rinvia a quanto precisato successivamente.

Pe converso, in ogni altra ipotesi di dubbio incasso, non è possibile la rimozione del credito, dovendosi unicamente alimentare il Fondo svalutazione.

Per maggior chiarimento, si considerino le seguenti ipotesi:

- 1) cliente che si trova in difficoltà finanziaria, con probabile impossibilità di incasso;
- 2) cliente interessato da una procedura di fallimento;
- 3) cliente con credito di modesto importo, per il quale non si ritiene utile proporre alcuna azione esecutiva.

In questi casi, solitamente le aziende "tendono" a rimuovere il credito dall'attivo di bilancio (ovviamente previo utilizzo del fondo), ma tale abitudine non si rileva corretta.

Prendiamo il caso del fallimento che appare abbastanza sintomatico, ipotizzando che l'azienda vanti un credito di 100.000 euro e che, nel passato, non abbia mai alimentato il Fondo svalutazione (infatti, il default del cliente è stato improvviso e del tutto inaspettato).

Contabilmente si dovrà così operare:

- al momento in cui si apprende del fallimento, si dovrà ipotizzare la quota di credito che potrebbe essere incassata dalla procedura; ipotizzando che l'attivo della procedura non faccia sperare in nulla si dovrà stanziare:

Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	100.000
----------------------	---	----------------------------	---------

- al momento in cui si dovesse apprendere della chiusura della procedura senza alcun incasso, si dovrà effettuare la seguente scrittura:

Fondo svalutazione crediti	a	Cliente XY
----------------------------	---	------------

Sul versante fiscale, invece, nel momento in cui il cliente è interessato dalla procedura concorsuale è ammessa la deduzione della “perdita” ai fini delle imposte dirette (ma non dell’Irap), a prescindere dal fatto che a conto economico sia transitata una svalutazione.

Si noti il doppio binario che si viene a creare:

- civilisticamente, trovo ancora iscritto il credito nel bilancio;
- fiscalmente, quel credito è come se non esistesse e, per conseguenza, non rileva ai fini del conteggio delle svalutazioni fiscalmente deducibili (art.106 Tuir).

Possiamo replicare il ragionamento per evocare la casistica dei crediti di modesto importo, quelli cioè di valore unitario non superiore a 2.500 euro (5.000 euro per i soggetti di più rilevante dimensione), già scaduti da almeno 6 mesi alla data di chiusura del periodo di imposta.

Tali crediti generano fiscalmente una perdita, mentre civilisticamente si debbono gestire con una svalutazione. Quindi, ove al 31.12.2014 fossero iscritti due crediti da 2.000 euro, già scaduti da oltre 6 mesi, per i quali si dubitasse (anche civilisticamente) della possibilità di incasso, si dovrà stanziare la scrittura:

Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	4.000
----------------------	---	----------------------------	-------

mentre fiscalmente si dedurrà una perdita su crediti.

Il Fondo svalutazione crediti

La svalutazione dei crediti di bilancio ha la funzione (pur in assenza di una certezza giuridica del mancato incasso) di dare rappresentazione alle stime prudenziali dell’organo amministrativo, di modo che la posta resti iscritta nell’attivo di bilancio per l’effettivo valore di presumibile realizzo.

La scrittura di alimentazione del Fondo è già stata sopra esposta, ma ciò che conta rammentare in questo momento è che la posta può essere gestita con due modalità differenti:

- una gestione analitica del Fondo, quando l’alimentazione ha natura specifica e quindi sia riferibile a specifici crediti. Ad esempio, tra i tanti crediti iscritti nell’attivo, la società ritiene che siano solo quelli vantati nei confronti del cliente Alfa e del cliente Beta ad essere interessati dalla svalutazione. In tal modo, il Fondo che si crea non ha natura mutualistica, nel senso che, ove nell’anno successivo si patissero delle perdite in relazione ad altri clienti, non si dovrebbe decrementare il Fondo ma transitare direttamente a conto economico. Una gestione di questo tipo appare estremamente difficoltosa;
- una gestione per massa o mutualistica del Fondo, quando l’alimentazione ha natura generalizzata, essendo fondata non sull’analisi delle singole poste, bensì su esperienze passate opportunamente adattate alle condizioni esistenti. In tal caso, ogni evento successivo che determini una perdita, imporrà, prima del transito a contro economico, il decremento del Fondo sino a capienza.

Il ragionamento non è puramente scolastico o formale, ma ha una piena connessione con le disposizioni fiscali che regolano la deduzione delle svalutazioni, ammessa nel solo limite dello 0,5% dei crediti commerciali iscritti in bilancio e non coperti da garanzia assicurativa (quindi, quelli per i quali esiste un reale rischio di mancato incasso).

L’evoluzione della trattazione dovrebbe aver messo in luce che ciò fa discendere due problemi di natura pratica:

- 1) la corretta individuazione dal bilancio delle poste rilevanti per il conteggio del plafond di cui sopra; ad esempio, vi possono essere dei crediti non aventi natura commerciale (ad esempio, quelli per la cessione di beni strumentali), oppure ancora, vi possono essere dei crediti ancora presenti nel bilancio ma che non rilevano per il calcolo, in quanto hanno già concesso una deduzione fiscale nel passato (si veda il credito nei confronti del cliente fallito, oppure quello di modesto importo già scaduto da almeno 6 mesi);
- 2) i riflessi fiscali nel caso di utilizzo di un fondo svalutazione che non abbia concesso, nel passato, la integrale deduzione della svalutazione che lo ha alimentato.

In relazione alla prima questione, si potrebbe suggerire una suddivisione del mastro clienti in queste differenti componenti:

- crediti verso clienti per crediti commerciali
- clienti verso clienti coperti da garanzia assicurativa
- clienti verso clienti con perdite già dedotte fiscalmente (qui dovrebbero essere collocati i crediti di modesto importo e quelli verso clienti falliti in corso di procedura).

In relazione alla seconda questione, si potrebbe proporre una gestione differenziata del Fondo svalutazione; si pensi, ad esempio, al caso di una azienda con crediti commerciali non garantiti, nell'anno X, di 100.000 euro, che intenda operare una svalutazione forfetaria per masse pari a 3.000 euro, a fronte di una quota deducibile di 500 ($100.000 \times 0,5\%$).

Contabilmente, si potrebbe proporre quanto segue:

Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti riconosciuto fiscalmente	500
Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti non riconosciuto fiscalmente	2.500

A cosa serve questa complicazione contabile?

La risposta è immediata se si ipotizza che, nell'anno successivo $X + 1$, si realizzi una perdita su crediti per 2.000 euro (per transazione con il cliente) che, come detto in precedenza, non dovrà transitare a conto economico bensì trovare prioritaria imputazione a decremento del fondo (gestito per masse).

In tal caso, contabilmente si avrà:

Fondo svalutazione crediti riconosciuto fiscalmente	a	Cliente XY	500
Fondo svalutazione crediti non riconosciuto fiscalmente	a	Cliente XY	1.500

Ciò significa che, sul versante tributario:

- da un lato vige l'obbligo di assorbire nel fondo dedotto la perdita;
- dall'altro, ove la perdita stessa fosse ulteriore rispetto al fondo fiscalmente dedotto, si avrà la possibilità di operare una variazione in diminuzione per l'importo del decremento del fondo non riconosciuto fiscalmente (nel caso per 1.500). Tale deduzione fiscale è ammessa in quanto è già avvenuto il transito della posta a conto economico, non certo nell'anno $X+1$, bensì nel precedente anno X e sotto forma di svalutazione.

Peraltro, la distinzione delle varie componenti del Fondo svalutazione crediti potrebbe essere utile anche per monitorare una ulteriore previsione dell'art.106 Tuir, vale a dire quella che impone la tassazione dell'eccedenza del fondo stesso rispetto al 5% dei crediti commerciali.

La disposizione sta a significare che, ove nel passato si siano dedotte le quote di svalutazione nel limite dello 0,5% dei crediti e, successivamente, si fosse decrementato in modo evidente l'ammontare degli stessi senza subire alcuna perdita, si determina un eccesso non tollerato della norma delle deduzione forfetarie del passato, mediante una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi. Con una distinzione tra quota tassata e quota non tassata tale controllo appare immediato, mentre si potrebbe giungere a conclusioni ingannevoli nel caso di gestione indistinta.

Queste problematiche non si creano ove gli accantonamenti al fondo siano sempre stati contenuti entro la quota deducibile fiscalmente; ciò, però, normalmente determina un mancato rispetto delle prescrizioni civilistiche di esposizione al valore di presunto realizzo.

Oggetto: IL BILANCIO D'ESERCIZIO, REDAZIONE E APPROVAZIONE

Redazione del progetto di bilancio

L'art.2423 del codice civile prevede che:

- gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.
- il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
- se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Il bilancio redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea dei soci, a tal fine l'organo amministrativo deve presentare ai soci il bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (oltre alle eventuali relazioni degli amministratori o organi di controllo) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare questo vuol dire entro il 30 aprile (ovvero 29 aprile in caso di anno bisestile).

Solo in casi eccezionali, come previsto dal co.2 dell'art.2364 cod.civ., questo termine può essere spostato in avanti diventando di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi il 29 giugno nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare (ovvero 28 giugno in caso di anno bisestile).

Il Legislatore difatti prevede che:

“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggiore termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione”.

Volendo commentare la previsione codicistica che permette il prolungamento del termine a 180 giorni appare subito chiaro che la prima condizione che deve manifestarsi è che sia lo statuto societario a prevedere tale possibilità.

Quanto alle ipotesi che giustificano la dilazione del termine il Legislatore ha previsto una condizione che definiremo circoscritta ed una più ampia, la prima attiene alla redazione del bilancio consolidato e la seconda a “particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.

Con riferimento alle particolari esigenze di struttura ed all'oggetto è evidente come non sia possibile una determinazione omogenea delle ipotesi realizzabili, si consiglia in tal caso la valutazione delle singole fattispecie.

È invece importante sottolineare l'ultimo aspetto previsto dal codice, la necessità cioè che le motivazioni che hanno spinto all'adozione del termine lungo siano riportate nella relazione sulla gestione degli amministratori, in assenza di essa è bene che le medesime motivazioni vengano riportate in nota integrativa.

Prima dell'approvazione del bilancio è necessaria una riunione del Consiglio di Amministrazione, ovvero una determina dell'amministratore unico, in cui si ufficializzi il progetto di bilancio e si provveda a stabilire le date in cui l'assemblea dei soci sarà convocata ai fini dell'approvazione.

Convocazione dell'assemblea dei soci

In relazione alla convocazione assembleare occorre distinguere tra società a responsabilità limitata e società per azioni.

Il procedimento di convocazione dell'assemblea dei soci nelle Spa è contenuto nell'art.2366 cod.civ., essa deve avvenire ad opera dell'organo amministrativo (ovvero del collegio sindacale se gli amministratori non provvedono) il quale deve provvedere entro il termine stabilito dallo statuto ed in ogni caso nei 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio (come si è detto centottanta al verificarsi di casistiche particolari).

Il primo comma dell'art.2366 chiarisce i requisiti e gli obblighi di convocazione, nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le indicazioni l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero Capitale sociale e la maggioranza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.



Se la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme imposte dal codice civile l'assemblea si ritiene regolarmente costituita alla presenza della metà del capitale azionario (fa fede l'iscrizione nel libro soci) e delibera a maggioranza assoluta (salvo deroghe statutarie).

Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza, in assenza di tale indicazione nella convocazione, essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima (art.2369 cod.civ.).

Quanto alle Srl l'art.2479-bis cod.civ. prevede che:

“L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese”.

Il codice civile prevede il termine di otto giorni, tuttavia nella “libertà” che caratterizza le Srl tale termine può essere derogato, sia aumentando il preavviso che diminuendolo, solo in assenza di previsioni statutarie il termine di otto giorni risulterà adottabile per legge (termine suppletivo).

Nel caso in cui il termine venga ridotto per scelta aziendale esso dovrà comunque essere tale da garantire ai soci la possibilità di essere presenti e di rendersi edotti sugli argomenti che verranno trattati.

Anche per le Srl è prevista la possibilità di convocare una seconda volta l'assemblea, diversamente da quanto accade per le Spa non esistono però termini imposti dal legislatore (trenta giorni) per cui la seconda adunanza può tenersi in un lasso di tempo più ampio come liberamente stabilito dall'organo amministrativo.



Il codice civile prevede che l'assemblea si ritenga valida quando siano rappresentati, anche per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale e che essa deliberi a maggioranza assoluta.

In ogni caso compito degli amministratori è anche quello di mettere a disposizione degli organi di controllo (ove ve ne siano) e dei soci il progetto di bilancio affinché essi possano esaminarlo in vista della approvazione.

In relazione agli organi di controllo il comma 1 dell'articolo 2429 del codice prevede che:

“Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo”.

Ancora il medesimo articolo, comma 3 prevede:

“Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”.

Il codice civile impone quindi due termini temporali di cui si deve tener conto per stabilire la data dell'adunanza per l'approvazione del bilancio. Difatti non solo si deve tener conto dei 120 giorni ma anche dei trenta e dei quindici demandati a sindaci/revisori e ai soci.

Stiamo quindi di fatto strutturando una scala delle scadenze in cui ogni tassello si collega al precedente ed al successivo con la necessità, riprendendo gli esempi precedenti, di capire quale sia la data necessaria entro la quale predisporre il progetto di bilancio così che possano essere rispettati i tempi di comunicazione agli organi di controllo e di deposito presso la sede.

1) anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine ordinario di 120 giorni

assemblea dei soci	30 aprile
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	15 aprile
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	16 marzo

Entro tale data – 16 marzo – il progetto di bilancio deve essere redatto e quindi questa data coincide con quella massima in cui deve tenersi la adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto.

2) anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine straordinario di 180 giorni

assemblea dei soci	29 giugno
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	15 giugno
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	16 maggio

Entro tale data – 16 maggio – il progetto di bilancio deve essere redatto e quindi questa data coincide con quella massima in cui deve tenersi l'adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto.

Affinché il progetto venga approvato validamente sarà cura dell'organo amministrativo preoccuparsi che siano rispettati i termini di convocazione delle assemblee per le riunioni che nel nostro esempio cadono rispettivamente al 30 aprile ovvero al 29 giugno. Nel caso di Srl con termine suppletivo (otto giorni) la convocazione andrebbe fatta in data 22 marzo ovvero 21 giugno.

convocazione assemblea	termine ordinario	22 marzo
	termine straordinario	21 giugno

In caso di assenza degli organi di controllo, verrà meno il termine dei trenta giorni per la comunicazione del progetto mentre risulterà valido il termine dei quindici giorni per il deposito presso la sede.

Si ricorda anche che è facoltà dell'organo di controllo di rinunciare ai trenta giorni ed effettuare i propri controlli e le proprie relazioni in un lasso di tempo più ridotto.

Mancata approvazione de bilancio nei termini, rimedi

Il bilancio potrebbe non essere approvato nei termini per svariati motivi, esaminiamone alcuni.

⇒ Mancanza quorum costitutivo

La motivazione della mancata approvazione potrebbe risiedere nella inattività dei soci, (o nella impossibilità per decesso ad esempio di un socio) i quali, seppur in presenza di assemblea convocata dei termini, potrebbero non presentarsi all'adunanza determinando la mancanza dei *quorum* costitutivi come sopra descritti.

In tale caso quindi ci troveremmo di fronte ad una assemblea, non deserta, ma ad una assemblea non validamente costituita ed atta a deliberare. In questo caso il presidente dell'assemblea deve comunque verbalizzare l'adunanza specificando che essa non è validamente costituita e atta a deliberare e, nel verbale dell'assemblea che seguirà, farla constatare ai soci presenti.

Si riporta un *facsimile* di verbale dell'assemblea dei soci mancante di *quorum* costitutivo.

Verbale dell'assemblea dei soci del

Il giorno, alle ore, in, si è riunita l'assemblea della società Srl, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/....

assume la presidenza dell'Assemblea, che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, i soci sotto riportati e precisamente:
 -
 -
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il ...% del Capitale sociale.

Il Presidente dichiara la presente assemblea non validamente costituita per mancanza del *quorum* costitutivo e quindi non atta a deliberare.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

.....,

....., Presidente

⇒ Assemblea deserta in prima e in seconda

Può anche accadere che l'assemblea vada deserta sia in prima che in seconda convocazione, chiaramente in entrambi i casi il Presidente dell'adunanza deve verbalizzare che, nonostante la corretta convocazione, i soci non si sono presentati e che quindi l'assemblea deve ritenersi deserta.

È quindi compito degli amministratori convocare nuovamente i soci per ovviare al verificarsi di una delle cause di scioglimento delle società, difatti il codice prevede che nel caso in cui i soci non si attivino e non si riuniscano almeno una volta l'anno (entro al massimo il maggior termine dei 180 giorni) è compito degli amministratori chiedere la liquidazione della società.

Il Legislatore, in realtà, non impone l'approvazione del bilancio nei termini dei 120/180 giorni, ma impone che lo stesso sia sottoposto ai soci in tale termine, in una adunanza valida e atta a deliberare, di fatto poi la approvazione del bilancio può intervenire anche in un momento successivo.

Questa fattispecie può presentarsi anche quando i soci risiedano a distanza, in tal caso, per le sole Srl, una soluzione può essere quella di procedere all'assunzione delle decisioni a distanza (sempre che lo statuto lo preveda).

Il presidente del consiglio di amministrazione procederà ad informare i soci del contenuto del bilancio dando loro un lasso di tempo congruo (la prassi notarile ritiene che sia congruo un termine non superiore a trenta giorni) entro il quale comunicare la propria decisione.

Di seguito il *fac simile* di approvazione del bilancio a distanza:

⇒ **Proposta di decisione mediante consenso espresso per iscritto,**
⇒ **ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c. e dell'art. dello Statuto.**



- Il sottoscritto,, Amministratore Unico, propone ai soci di adottare le seguenti decisioni:
- approvare il bilancio di esercizio al 31.12..... così come predisposto dall'Amministratore Unico e di destinare il risultato di esercizio.....;
- Si ricorda che il documento di bilancio al 31.12..... evidenzia un risultato di esercizio pari a
- Il termine entro cui le presenti proposte devono essere formalizzate, tramite sottoscrizione (in calce con firma autografa) da parte dei soci attestante l'approvazione o meno delle stesse, è il
- Si allega il documento di bilancio al 31.12. ... predisposto dall'Amministratore Unico.
- Data
- Firma



⇒ **ESPRESSIONE del CONSENSO/DISSENSO dei SOCI alle seguente delibera:**

“approvare il bilancio di esercizio al 31.12. ... così come predisposto dall'Amministratore Unico e destinazione del risultato di esercizio.....”;



Soci	Quota C.S.	Esprime il proprio Consenso / Dissenso	Firma	Data
....				
....				

Trascrizione della decisione mediante consenso espresso per iscritto del

- Oggi,, alle ore l'Amministratore Unico, premesso:
- che in data è stata inviata ai soci la proposta di decisione mediante consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c. e dell'art. dello Statuto;
 - che in data si è regolarmente formata la decisione proposta, essendo stata raccolta l'adesione alla stessa da parte della maggioranza dei soci;
- ⇒ tutto ciò premesso
- si dà atto, tramite la presente trascrizione sul libro verbali delle decisioni dei soci, che i soci della società hanno provveduto a decidere a maggioranza, tramite consenso espresso per iscritto di:
- approvare il bilancio di esercizio al 31.12..... così come predisposto dall'Amministratore Unico e di destinare il risultato di esercizio.....”.
- Il documento contenente la proposta di decisione e l'espressione delle volontà dei soci restano conservate in allegato al presente libro.
- Data.....
- Firma.....

Si riportano anche un facsimile di consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio e uno dell'assemblea soci di approvazione del bilancio.

Verbale del Consiglio di Amministrazione del

Il giorno, alle ore, in si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società SPA per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/.....
- Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/.....

Assume la Presidenza del Consiglio, che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dapprima illustrando dettagliatamente le singole voci del Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/..... e di seguito analizzando, in modo approfondito, i singoli punti della Nota Integrativa.

Al termine della discussione, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/.....

Il Consiglio di Amministrazione, incarica quindi il Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci presso la sede legale in, Via il giorno alle ore per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/.....
- Relazione dell'Organo di controllo
- Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile

Il Consiglio mette a disposizione dell'Organo di controllo il Progetto di Bilancio e la Relazione sulla Gestione e incarica il Presidente di provvedere al deposito di una copia di tali documenti presso la sede legale conformemente alla normativa civilistica.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio alle ore previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

.....,

....., Presidente

....., Segretario

Verbale dell'assemblea dei soci del

Il giorno, alle ore, in, si è riunita l'assemblea della società SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/.....

Relazione dell'Organo di controllo

Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

Assume la presidenza dell'Assemblea, che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:

-

-

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il% del Capitale sociale;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi;
- che i certificati azionari sono stati ritualmente depositati ai sensi dello Statuto Sociale;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria, il Presidente prosegue poi con la lettura della Nota integrativa, evidenziando quindi il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola, Presidente del collegio sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo. Di seguito viene data la parola a, incaricato della revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione della società di revisione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/..... Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità (INDICARE ALTRO), con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/..., nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro alla riserva legale;

euro alla riserva straordinaria;.....

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

.....,

....., Presidente

....., Segretario

Oggetto: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Con la Circolare n.13/E del 4 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire le proprie interpretazioni relativamente al provvedimento di rivalutazione dei beni d'impresa, tema già oggetto di commento nelle precedenti circolari e che presenta poco appeal visto l'elevato costo che comporta per i contribuenti.

Il documento emanato dall'Agenzia è una sorta di "riepilogo" dei chiarimenti già forniti in passato; di seguito si fornisce un quadro sintetico del contenuto della circolare.

Soggetti interessati	• società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel nostro paese; • enti pubblici e privati residenti in Italia a prescindere dal fatto che tali enti abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale; • società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate; • imprese individuali; • società ed enti di ogni natura non residenti, persone fisiche non residenti le quali esercitino attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione Il richiamo anche ai soggetti l'rpef consente di estendere la possibilità di rivalutare i beni d'impresa anche alle imprese in contabilità semplificata
Soggetti esclusi	• le società semplici (Circolare n.5/E del 26 gennaio 2001); • i soggetti che determinano forfetariamente il reddito (Circolare n.207/E del 16 novembre 2000); • le imprese agricole; • i lavoratori autonomi
Beni rivalutabili	Possono formare oggetto della rivalutazione i seguenti beni: • beni materiali; • beni immateriali (giuridicamente tutelati), esclusi gli oneri pluriennali; • partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, purché iscritte tra le immobilizzazioni; • terreni (sia edificabili che non edificabili). Sono altresì rivalutabili anche: • i beni di costo unitario inferiore ad euro 516,46; • i beni completamente ammortizzati (mentre sono esclusi i beni merce); Nota bene: per i beni detenuti in locazione finanziaria assume rilievo l'avvenuto riscatto, che deve essere avvenuto entro la data del 31 dicembre 2012
Effetti fiscali	Secondo quanto stabilito dall'art. 1, co. 143, della legge n. 147/2013, gli effetti fiscali si producono: • a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (e quindi normalmente dal 2016), ai fini della deduzione degli ammortamenti sul valore rivalutato; • a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (dal 2017), per quanto riguarda il calcolo delle plusvalenze e/o minusvalenze
Società non operative	La Risoluzione n.101/E/13 (sia pure riferita alla rivalutazione dei beni immobili di cui al D.L. n.185/08, ma le cui conclusioni di rendono applicabili anche alla rivalutazione in commento) ha precisato che: • fino al periodo d'imposta 2015, poiché il valore rivalutato non è riconosciuto fiscalmente, i beni immobili abitativi rivalutati partecipano alla determinazione del <i>test</i> di operatività con il coefficiente del 6%, applicato sul valore ante rivalutazione; • a partire dal periodo d'imposta 2016, ossia a partire dal periodo d'imposta in cui la rivalutazione ha effetto, gli immobili abitativi partecipano al predetto test con il coefficiente del 4% applicato al valore rivalutato

Riserva di rivalutazione	L'ammontare della riserva di rivalutazione deve considerarsi al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei beni stessi.
Distribuzione riserva di rivalutazione	La distribuzione ai soci comporta i seguenti effetti: - per i soggetti Ires (tipicamente le società di capitali), l'importo distribuito, al lordo dell'imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito della società e del socio. In capo a quest'ultimo, infatti, l'importo percepito costituisce un dividendo tassato secondo le regole ordinarie del Tuir; - per i soggetti Irpef (società di persone ed imprese individuali), l'importo distribuito concorre alla formazione del reddito in capo alla società (al lordo dell'imposta sostitutiva), che per effetto del principio della trasparenza fiscale si riflette in capo ai soci, essendo questi ultimi i soggetti d'imposta ai fini Irpef. Naturale conseguenza derivante dalla distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta è costituito dall'anticipazione degli effetti fiscali della rivalutazione dei beni, ovviamente in misura proporzionale al "quantum" distribuito in caso di distribuzione parziale.
Affrancamento riserva di rivalutazione	Le imprese che effettuano la rivalutazione dei beni possono altresì procedere, in via facoltativa, all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, totalmente o anche in misura parziale. L'operazione avviene tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%
Base imponibile affrancamento	Secondo quanto precisato dalla Circolare n.18/E/06, e confermato nella Circolare n.13/E, la base imponibile non è costituita dall'importo della riserva, bensì dalla stessa aumentata dell'imposta sostitutiva in precedenza pagata al momento della rivalutazione.
Effetti fiscali affrancamento	Gli effetti sono differenti a seconda del soggetto che procede all'affrancamento, ed in particolare: - per i soggetti Ires, la riserva si libera solo in capo alla società, poiché in capo ai soci l'eventuale distribuzione rimane rilevante quale dividendo tassabile anche a seguito dell'affrancamento; - per i soggetti Irpef, ai quali si aggiungono anche le società di capitali che hanno optato per la trasparenza ai sensi degli artt.115 e 116 Tuir, l'affrancamento produce effetti diretti in capo ai soci, con la conseguenza che la riserva, a seguito dell'affrancamento, è liberamente distribuibile senza alcun onere fiscale nemmeno in capo ai soci
Cessione anticipata dei beni	Se prima della data in cui la rivalutazione esplica effetti fiscali, i beni rivalutati dovessero essere ceduti: - le plusvalenze o le minusvalenze, sono calcolate tenendo conto del costo fiscale dei beni esistente prima di procedere alla rivalutazione; - corrispondentemente, la quota parte di riserva riferita al bene ceduto si libera quale effetto naturale derivante dalla tassazione della cessione
Rivalutazione ed effetti ACE	Per i soggetti Ires, la riserva di rivalutazione non costituisce incremento patrimoniale rilevante per il calcolo dell'Ace (aumenta tuttavia il patrimonio netto quale limite massimo agevolabile) Per i soggetti Irpef, la riserva di rivalutazione rientra nella base di calcolo dell'Ace, portando un beneficio diretto in capo al soggetto Irpef pari al 3% dell'importo della riserva stessa
Categorie omogenee	La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni rientranti nella medesima categoria omogenea. I beni ammortizzabili sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni immobili sono previste le seguenti categorie omogenee: aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali.